

DURATA INCARICO ORGANI CONSORTILI

<p>Art. 20 (Elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione)</p>
<p>1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea generale. Essi devono possedere specifica competenza in materie economiche o amministrative, durano in carica per un periodo uguale a quello stabilito per gli organi comunali e provinciali e sono rieleggibili una sola volta.</p>
<p>2. Le elezioni debbono avvenire con votazioni distinte relative, nell'ordine, al Presidente del Consorzio ed ai componenti del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>3. Il Presidente del Consorzio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.</p>
<p>4. I restanti componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti a maggioranza dei voti conseguiti.</p>
<p>5. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consorzio o uno o più dei consiglieri di amministrazione, per dimissione, o decadenza o altra causa, l'Assemblea generale si riunisce entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione.</p>
<p>6. I componenti del Consiglio d'Amministrazione decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>7. Delle nomine e delle successive variazioni è data immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di industria.</p>